

Sent. n. 113/16
CRON. n. 1982/16

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc

Rep. 671

UDIENZA DEL 26.2.16

Sono presenti: per l'attore l'avv. Ilaria Marchi in sost. degli avv. Angela Grasseschi e Roberto Polloni; per la San Paolo l'avv. Pierluigi Pellini in sost. dell'avv. Francesco Grassia, il quale produce sentenza n. 295/16 della Corte d'Appello di Venezia.

Il Giudice dispone la discussione della causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado n. 50652/2011 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

(c.f./p. iva:)

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

spa

- parte convenuta (contumace):

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 24.7.15

Materia del contendere

L'attrice ha dedotto di avere consegnato al _____, all'epoca promotore finanziario di Banca Sara (originaria convenuta, con successivo intervento in causa della _____, quale succes-

[Handwritten signature]

sore a titolo particolare), fra l'altro, la somma di € 20.000,00 in contanti a fini di investimento e che il _____ anziché investirla, se ne sarebbe appropriato.

L'attore ha quindi chiesto la restituzione di tale somma, oltre al risarcimento del danno.

Contumace il _____ la _____ (e poi la _____) ha sostenuto l'assenza di prova della dazione della somma in questione, chiedendo quindi il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento l'applicazione dell'art. 1227 cc, comunque con condanna del Leporatti a restituirle le somme in ipotesi dovute all'attrice.

Motivi della decisione

La vicenda per la quale è causa si inserisce in un più generale contenzioso, originato dal notorio operato del _____, consistente nella sottrazione ai clienti del denaro consegnatogli a fini di investimento.


Nella fattispecie, come riferito, la controversia concerne l'asserita consegna al _____ della somma di € 20.000,00 in contanti.

La banca ha contestato tale consegna, rimarcando l'anomalia di una siffatta modalità di svolgimento del rapporto con il promotore finanziario.

A sostegno dell'assunto, l'attore ha per converso prodotto: un modulo datato 6.11.08, firmato dal _____ (doc. 3), nel quale si dà in effetti atto della percezione di un assegno di € 10.000,00 e di € 20.000,00 in contanti a fini di versamento sul conto corrente del _____ (per quanto in tale modulo non figuri l'espressa indicazione che la somma di € 20.000,00 viene versata in contanti, tale circostanza si arguisce in modo abbastanza evidente dall'avvenuto sbarramento della parte prestampata riferita all'indicazione del numero dell'assegno e della banca trattaria, ancorché, per dimenticanza, non sia stata del pari sbarrata la parte, parimenti prestampata, relativa all'intestazione dell'assegno ed alla sua non trasferibilità); una dichiarazione confessoria del _____ in merito all'avvenuto ricevimento della somma ed alla sua distrazione (doc. 6).

Benché, com'è ovvio, la dichiarazione confessoria di per sé non valga come tale nei confronti della banca, il complesso di tali documenti, unitamente alle notorie vicende del _____ ed al fatto che il rapporto fra l'attore ed il _____, quale promotore finanziario, non è in sé contestato, rendono nondimeno del tutto verosimile l'avvenuta consegna della somma per la quale è causa.

Nessun dubbio, dunque, che il _____ stesso, ed inoltre la banca, ex art. 31 d. lgs. 58/98 (TU della finanza), siano tenuti a restituire al Pelliccia la somma di € 20.000,00, oltre interessi legali (comprensivi della rivalutazione, in quanto maggiori) dalla dazione (6.11.08) al saldo (in contrario non vale il richiamo, operato dalla convenuta, dell'art. 1227 cc; in questione, nella fattispecie, non è infatti il risarcimento del danno, bensì la restituzione di una somma sottratta all'attore).



Nulla può invece essere riconosciuto al [] a titolo di danno morale, non emergendo dagli atti elementi tali da consentire di configurare un siffatto danno, tenuto anche conto della modestia della somma in questione.

Il [] va poi condannato a tenere indenne la banca dalla soccombenza con l'attore.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I convenuti dovranno dunque rifonderle all'attore ed il [] dovrà poi, oltre che tenere indenne la banca da tale soccombenza, rifonderle quelle sostenute in proprio.

P. Q. M.

Il Tribunale

condanna i convenuti, in solido, a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 20.000,00, oltre interessi come indicato;

respinge la domanda di danni proposta dall'attore;

condanna il [] a tenere indenne la [] dalla soccombenza con il [] ;

condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 8.030,00 per compenso del difensore ed € 50,00 per spese, oltre spese generali, cap ed iva di legge;

condanna il [] a tenere indenne la [] anche dalla soccombenza sulle spese;

condanna il [] a rifondere alla [] le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice



TRIBUNALE DI LUCCA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 FEB 2016
IL FUNZIONARIO
Gabriella Cammarata

